

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)535

Vol. 1964/0118

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(64) 535 Def.

Bruxelles, il 14 dicembre 1964

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO del CONSIGLIO

relativo alla proroga del regime previsto nel regolamento

n° 156

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(64) 535 Def.

- a) i prodotti in questione siano originari ed in provenienza dagli Stati africani e malgascio associati e
- b) le importazioni siano effettuate il 31 marzo 1965 al più tardi.

La sospensione del regime dei prelievi è applicabile per un determinato Stato membro, nei limiti di un volume d'importazione che corrisponda, per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 2, ai ventisette sesti del volume delle importazioni in provenienza dall'insieme degli Stati africani e malgascio associati realizzate dallo Stato membro in questione durante un periodo di sei mesi consecutivi scelto dallo Stato suddetto tra il 1° gennaio 1958 ed il 31 dicembre 1961".

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n° 156 modificate da ultimo dal regolamento n° 77/64/C.E.E., sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

"Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1963. E' applicabile per le importazioni effettuate sino al 31 marzo 1965".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente

Proposta di

REGOLAMENTO del CONSIGLIO

relativo alla proroga del regime previsto nel regolamento
n° 156

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n° 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) ed in particolare lo articolo 24,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'applicazione del regolamento n° 156 del Consiglio relativo a misure di deroga per le farine e le fecole di manioca e di altri radici e tuberi originari degli Stati africani e malgascio associati (2) è attualmente limitata al 31 dicembre 1964, in attesa che possa venir attuato un regime definitivo per questi prodotti;

Considerando che la situazione che aveva giustificato l'adozione di questo regolamento non si è modificata e che è opportuno quindi prorogare il regime che ne risulta fino al 31 marzo 1965,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento n° 156, modificate da ultimo dal regolamento n° 77/64/C.E.E. (3) sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

"1. E' sospesa l'applicazione del regime dei prelievi previsto nel regolamento n° 19 del Consiglio ed in particolare nell'articolo 14, per quanto riguarda i prodotti elencati nel paragrafo 2 importati negli Stati membri, quando:

.../...

(1) G.U. n° 30 del 20.4.62 pag. 933/62
(2) G.U. n° 140 del 28.12.62 pag. 2928/62
(3) G.U. n° 103 del 30.6.64 pag. 1607/64